

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e scopi.

- 1- È costituita l'associazione denominata " DIFESATTIVA";
- 2- L'associazione ha sede legale in Loc. Enaoli, Rispecchia, Comune di GROSSETO e sede amministrativa in Loc. Enaoli, Rispecchia, Comune di Grosseto; il consiglio direttivo con esplicita delibera può trasferire la sede legale sul territorio nazionale ed attivare eventuali sedi periferiche e /secondarie anche in ambito comunicario;
- 3- L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non attua alcuna discriminazione di sesso, razza o religione
- 4- L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Definire gli standard di qualità delle aziende per il conferimento di un marchio di qualità a quelle aziende o territori che adottano pratiche di gestione compatibili con il rispetto e la conservazione della biodiversità e dell'ambiente anche attraverso misure attive e passive per la prevenzione dei danni da animali selvatici e predatori, come cani da guardiania e recinzioni fisse e/o mobili e/o elettrificate e realizzare la promozione delle stesse.

- Promuovere e/o consigliare all'impianto di attrezzature per la difesa degli allevamenti tesi alla mitigazione della conflittualità con i predatori;

- Individuare i parametri al fine della nuova assegnazione dei cani da guardiania nati dai cani affidati all'interno del Life Medwolf alle aziende beneficiarie;

- Fornire le linee guida per la gestione dei cani da guardiania;

- Costituire la Rete tra allevatori aderenti al progetto che hanno beneficiato dei cani da guardiania.

5. Per la realizzazione degli scopi associativi del precedente articolo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- programmazione di un calendario di eventi ai quali partecipare entro il 30 Aprile di ciascun anno;
- partecipazione ad eventi fieristici, manifestazioni, gare, sagre gastronomiche ogni qual volta ne venga richiesta la partecipazione previa valutazione della distanza e della logistica dell'evento stesso;
- fornitura diretta o indiretta di assistenza agli associati nel campo dell'adozione di strumenti di prevenzione ;
- programmazione e realizzazione di attività di ecoturismo nei territori individuati dall'associazione;
- realizzazione e promozione di convegni, congressi, concorso, mostre ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle attività preposte;
- pianificazione e assistenza della distribuzione di cani da guardiania nati dalle cucciolate dei cani assegnati nel Life Medwolf;
- valutazione dell'efficacia ed efficienza dei cani da guardiania già presenti sul territorio della Provincia di Grosseto, previo superamento di apposito test attitudinale, direttamente o indirettamente tramite assistenza agli associati;
- promozione o richiesta di concessioni per svolgere gli scopi preposti dall'associazione;
- ricevere donazioni, sottoscrizioni, sollecitare e raccogliere fondi da Enti Pubblici e Privati e da privati nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni;
- erogare fondi per il conseguimento dei fini della associazione;
- realizzare tutto ciò che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, per il conseguimento dei fini sociali;
- la Associazione potrà altresì compiere tutte le attività connesse, ausiliarie e complementari ai fini suddetti aderendo ad Enti, Organizzazioni ed Istituzioni che perseguono gli stessi fini o comunque connessi ai propri.

6. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Patrimonio ed entrate

1- Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e da valori che le pervengono a qualsiasi titolo,
- elargizioni, lasciti, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
- avanzi netti di gestione.

2- Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dei soci fondatori.

3 Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- a) dalle quote e contributi dei soci fondatori e degli associati;
- b) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, iniziative pubbliche e private, campagne, progetti;
- c) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) le eccedenze del Bilancio dell'anno precedente;

Le risorse andranno a costituire il fondo necessario per la promozione degli eventi legati agli scopi della Associazione stessa e non andranno a creare reddito/ profitto diretto per l'Associazione.



- 4 - Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità ai propri fini istituzionali.
- 5 - E' comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
- 6 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 7 - Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.
- 8 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Esercita solo l'attività di promozione e coordinamento.

Art. 3 - Soci

- 1) I soci dell'associazione si distinguono in:
- a) soci fondatori;
 - b) soci effettivi.
- 2 - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 3 - Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.
- 4 - Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato di fare parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza.
- 5 - Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo il quale dovrà deliberare sulla accettazione.
- 6 - Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e si impegna in particolare:
- a) ad osservare gli obiettivi primari dell'associazione;
 - b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni;
 - c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
 - d) a versare al momento dell'ammissione le quote associative stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo
 - e) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o della Camera Arbitrale di Grosseto per la soluzione delle controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.
- 8 - Il consiglio direttivo deve provvedere a maggioranza assoluta, con parere insindacabile, inappellabile e senza obbligo di motivazione in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- 9 - Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.
- 10 - In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
- 11 - Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare agli eventi organizzati dell'Associazione, di contribuire attivamente alla programmazione e realizzazione degli stessi.

Art. 4 - Organi

- 1 - Sono organi dell'associazione:
- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti se nominato.

Art. 5 - L'assemblea dei soci

- 1 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto
- 2 - sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2 - L'assemblea è composta da tutti i soci che sono iscritti al libro soci.
- 3 - L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del consiglio direttivo, e quante altre volte in Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. Essa inoltre:
- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - d) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
 - e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 4 - L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente.



5 - L'assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo per trattare le seguenti materie: modifiche statuto, trasformazione o liquidazione dell'associazione.

6 - La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

7 - Tutti i soci hanno diritto ad un voto, purché siano iscritti nei libri soci, e possono farsi rappresentare da un altro socio, anche se membro del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni ancora in corso di esecuzione, chi non è in regola con le quote associative può partecipare ma senza diritto al voto.

8 - L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti gli associati. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero voti degli associati presenti o rappresentati.

9 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza semplice dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9 - La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

10 - Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

11 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo che verrà assistito dal segretario.

Art. 6 - Il Presidente - Il Vice Presidente - Il Cassiere -

1 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Cassiere a maggioranza dei voti. Il Presidente eletto, nomina il Vice Presidente che, a sua discrezione e con sua delega specifica, può sostituirlo negli incarichi previsti dallo Statuto quando se ne presenti l'opportunità, oppure in caso di sua assenza o di altro impedimento. Il Presidente nomina inoltre un eventuale Direttore che si occuperà dei rapporti tra gli associati, le strutture esterne che ed altro e l'Associazione stessa.

2 - Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di transare e conciliare anche in materia di imposte e tasse, di lasciare quietanze liberatorie, anche ad Enti Pubblici, di nominare Avvocati, Procuratori, Periti e di provvedere a quanto altro per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità o urgenza il presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile o comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3 - Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente può nominare per le diverse attività sociali, alcuni "Responsabili del settore" può altresì richiedere ed accettare la collaborazione di persone, anche al di fuori della Associazione, che partecipano attivamente alla vita ed ai lavori della società stessa. Qualsiasi operazione di prelievo dal conto corrente deve essere effettuata con firma congiunta tra il Presidente o Vice Presidente e il Cassiere.

4 - Il presidente cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario o del bilancio qualora ne ricorrano i presupposti da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, insieme alle opportune relazioni.

5 - Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni temporaneamente.

Art. 7 - Il consiglio direttivo

1 - L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri scelti tra gli associati mediante votazione. La determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo verrà fatta dall'Assemblea al momento della nomina. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili, non possono ricevere compensi al loro incarico societario. Il Consigliere che senza giustificato motivo manchi a più di tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

2 - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b) valutare e inviare per l'approvazione all'assemblea dei soci i Bilanci Preventivi e Consuntivi dell'Associazione;
- c) redigere i regolamenti interni, che dovranno essere approvati dalla prima assemblea ordinaria dei soci;
- d) contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti con privati ed Istituti di Credito;
- e) assumere e licenziare personale, fissarne le retribuzioni e le mansioni;
- f) deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto degli impianti, macchinari, strumenti, attrezzi, mano d'opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- g) deliberare sulla stipulazione dei contratti;
- h) deliberare circa l'adesione parziale o totale dell'Associazione ad organizzazioni consortili similari o ad Associazioni

- ed Enti con finalità similari a carattere locale o comunitario;
- l) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e la esclusione degli associati;
 - m) vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari della contabilità;
 - n) decidere in ordine delle spese;
 - o) fare quanto altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'Assemblea per disposizioni di legge o dal presente statuto.

p) stabilire le quote associative, deliberare le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti, nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratificare o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità e urgenza dal presidente.

3 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando egli lo reputi necessario, oppure in seguito a domanda motivata da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta mediante affissione in bacheca sociale almeno tre giorni prima della data fissata e invio dell'invito tramite email o pec.

4 - Le riunioni si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese sempre a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri. Le votazioni possono essere segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri, oppure quando si tratti di questioni o affari in cui taluni componenti del Consiglio o del Collegio dei Sindaci possono avere interesse diretto, in tali casi il Consigliere direttamente interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.

5 - Se nel corso dell'esercizio sociale, un Consigliere viene per qualsiasi motivo a mancare, gli altri provvedono alla sua sostituzione con una deliberazione che dovrà essere approvata dal Collegio Sindacale. I criteri della scelta sono a discrezione della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima successiva Assemblea ordinaria degli associati. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica, sono tenuti a convocare al più presto una assemblea che provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri eletti in tale circostanza durano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare in corso.

6 - Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea. Nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

7 - Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o il pagamento relativo a lavori svolti per l'associazione quale dipendente o lavoratore autonomo.

Art. 8 - Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non associati. I Sindaci Effettivi eleggono uno di loro a Presidente del Collegio Sindacale.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea al momento delle elezioni. I Revisori dei conti controllano l'amministrazione della Associazione, vigilano sull'osservanza della legge nonché dello statuto e dell'atto costitutivo e si accertano della regolare tenuta della contabilità sociale, della rispondenza del Bilancio e del Conto Economico, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; accertano almeno ogni 90 giorni la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della associazione; verbalizzano gli accertamenti fatti, anche individualmente; convocano l'assemblea, qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabili dal Codice Civile. La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria se il patrimonio è superiore ad euro centotremila,00 (euro 103.000,00) o imposto per legge.

Art. 9 - Libri dell'associazione

1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, e se previsto, dei revisori dei conti nonché il libro dei soci.

Art. 10 - Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario

1 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 Dicembre di ogni anno.

2 - Entro il 31 Marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 Aprile successivo.

3 - Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

4 - Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione del collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 11 - Avanzi di gestione

1 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

2 - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 12 - Scioglimento
 1 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 2 - L'Assemblea con la maggioranza assoluta può deliberare lo scioglimento della Associazione. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori, preferibilmente fra gli associati, stabilendone i poteri.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari
 1 - A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 a) l'ammonizione;
 b) la sospensione;
 c) la radiazione.
 2 - Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal consiglio direttivo. Il socio può ricorrere contro il provvedimento di radiazione all'assemblea dei soci

Art. 14 - Disposizioni finali
 Le modifiche al presente atto possono essere proposte da tutti gli associati a condizione che la richiesta venga formulata da almeno un quinto degli associati. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile vigente e alle leggi speciali in materia di enti non commerciali.
 Approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del 31 GENNAIO 2017

[Handwritten signatures]



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI GROSSETO

ALLEGATO
 Registrato il 31 GEN. 2017 al n. 258
 Mod.

Anna Maria GIULIANO (*)
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alessio Cecchi

Giuliano